

Allegato “B” al numero

di rep.

STATUTO
“FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA
MILANESI E FROSI ONLUS”

PREMESSA

Con testamento olografo pubblicato a Soresina il 22 febbraio 1941 per atti del notaio dott. Giulio Capellini, la signora Luigina Milanese fu Cesare, maritata Frosi, morta in Soresina il 14 febbraio 1941, disponeva che il suo patrimonio, costituito dal podere “Campasso”, fosse destinato alla costituzione di un ospizio per raccogliere i cronici poveri del Comune di Trigolo.

Il marito Paolo Frosi, con testamento del 23 gennaio 1946, nell’intendimento di seguire i principi attuati dalla compianta consorte, nominava erede universale di tutti i suoi beni l’Opera Pia Ricovero Cronici di Trigolo fondata dalla defunta Signora Luigina.

Il testamento del signor Frosi disponeva altresì che, qualora alla sua morte, l’Opera Pia non fosse ancora stata legalmente istituita, l’erede universale sarebbe stato l’Ente Comunale di Assistenza con l’incarico preciso di promuovere la costituzione della predetta Opera Pia. Sempre nel testamento il signor Frosi definiva la maggioranza pubblica dei componenti l’organo di amministrazione.

L’opera Pia è stata eretta Ente Morale con D.P.R. del 2 agosto 1955.

In esecuzione di quanto previsto dalla legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003 n° 1 l’Ente Opera Pia Ricovero Cronici Luigina Milanese e Paolo Frosi è stato trasformato in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

Accertata la presenza del requisito di cui alla lett. b) dell’art. 1, co. 3 del D.P.C.M 16 febbraio 1990, e cioè l’istituzione o promozione dell’Opera Pia da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata, il Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2016 ha deliberato la trasformazione della stessa in persona giuridica di diritto privato subordinatamente all’approvazione da parte dell’Autorità preposta.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA GIURIDICA, SCOPO E ATTIVITA’

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E’ costituita la Fondazione denominata “**FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA MILANESI E FROSI ONLUS**”.
2. La Fondazione assume la qualifica di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (O.N.L.U.S.) ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive integrazioni e modificazioni.
3. E’ fatto obbligo dell’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione

non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

ART. 2 – SEDE

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Trigolo (CR).
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione all’interno del territorio del Comune di Trigolo senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, deliberare l’istituzione di sedi secondarie e/o sedi operative e/o unità locali comunque denominate, purché ubicate nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 3 – NATURA GIURIDICA

1. La Fondazione “**FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA MILANESI E FROSI ONLUS**” è persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, dotata di propria autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Essa informa la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

ART. 4 – SCOPO E ATTIVITA’

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. La sua attività si svolge esclusivamente nell’ambito del territorio della Regione Lombardia.
3. Per la realizzazione degli scopi indicati, la Fondazione esercita la propria attività istituzionale nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti di soggetti svantaggiati.
4. La Fondazione persegue primariamente finalità di rilevanza sociale e socio-sanitaria ed ha lo scopo di offrire assistenza alle persone anziane e non in stato di non autosufficienza anche parziale.
5. Nel rispetto della normativa in materia di accesso ai servizi resi dalla Fondazione, la stessa svolge le proprie attività, in condizione di parità di bisogni, con precedenza per le persone bisognose che sono residenti nel Comune di Trigolo da più di 10 anni.
6. A titolo esemplificativo la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - organizzazione ed erogazione di servizi e prestazioni a carattere residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere socio-sanitario che sociale;
 - attività educativa, promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nella fondazione stessa ;
 - partecipazione ad attività di ricerca applicata e studio su temi connessi ai settori istituzionali di attività, anche attraverso l’attuazione di iniziative sperimentali, quali studi clinici sull’efficacia delle terapie.
7. Per la realizzazione dei propri scopi e nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, la Fondazione potrà:
 - stipulare accordi di collaborazione e/o convenzioni di qualsiasi genere e tipo

- con Enti pubblici o privati, nonché con associazioni di volontariato;
- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi.
8. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
9. I valori ed i principi a cui si ispirano l'organizzazione, le attività, i programmi della Fondazione, nonché i rapporti con il Comune di Trigolo, con gli utenti ed i familiari, con i dipendenti, con i fornitori, con i Comitati consultivi se previsti, con le Associazioni di volontariato locali, sono i seguenti:
- uguaglianza ed imparzialità nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi;
 - continuità nell'erogazione delle prestazioni e nell'organizzazione dei servizi offerti;
 - efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

ART. 5 – DURATA

1. La durata della Fondazione è illimitata.

TITOLO II – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 6 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è formato dai beni mobili ed immobili, liquidità ecc. esistenti all'atto di trasformazione in fondazione.
2. Sono individuate maggioranze qualificate, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, per l'adozione di delibere concernenti la dismissione dei beni di cui al comma precedente con l'indicazione dell'utilizzo delle risorse ricavate al miglior perseguimento delle finalità istituzionali, come previsto dall'art. 17 c. 2 della L. 207/2001.
3. Esso può essere incrementato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- da contributi a destinazione vincolata;
 - da acquisto di beni;
 - da donazioni e lasciti testamentari di beni di qualsiasi genere e tipo che il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, disponga di destinare ad incremento di patrimonio;
 - da erogazioni liberali da parte di soggetti privati e da contributi pubblici che il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, disponga di destinare ad incremento di patrimonio;
 - da eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio delle sue attività.
4. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale.

ART. 7 - MEZZI FINANZIARI

1. La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:
- con rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e/o prestazioni;
 - con contributi regionali o a carico di Enti pubblici;

- con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
- con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione e con le modalità previste dal presente Statuto, non siano stati destinati ad incremento del patrimonio;
- con ogni altro contributo, erogazione ed entrata che non sia espressamente destinata ad aumentare il patrimonio.

TITOLO III – ORGANI DI GESTIONE E DIRETTORE GENERALE

ART. 8 – ORGANI DI GESTIONE

1. Sono Organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Revisore legale.
2. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente) interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

ART. 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 (cinque) componenti, tra i quali sono eletti il Presidente ed il vice-Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è così formato:
 - n. 4 consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Trigolo, quale rappresentante della comunità locale, senza vincolo di rappresentanza, come specificamente previsto nell'articolo 17, primo comma, lettera b), del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;
 - n. 1 consigliere nella persona del Parroco protempore di Trigolo o di un suo delegato.
2. Il mandato del Consiglio di Amministrazione dura 5 (cinque) esercizi scadendo alla data di approvazione del Bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio dalla data del suo insediamento. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.
3. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i soggetti con esperienza e competenza nei settori: sanitario, socio-sanitario, sociale, amministrativo-contabile e legale. Possono essere altresì nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i docenti (coloro che svolgono o hanno svolto attività di insegnamento), i Tecnici (coloro che, per la propria competenza specifica, sono esperti in un'arte, una scienza o un'attività determinata) e gli amministratori del settore privato. I requisiti dovranno essere certificati con presentazione all'organo nominante di curriculum vitae.
4. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'Organo di cui fa parte, può essere

dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della causa di decadenza. Nel caso suddetto ed in caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Presidente, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, inoltra la richiesta ai soggetti titolari del diritto di nomina, per la sostituzione del consigliere decaduto che deve essere sostituito entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Nel caso di contemporanea cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, di almeno tre Amministratori, tutto il Consiglio di Amministrazione decade. In tal caso il Presidente uscente, entro 10 giorni dal verificarsi di tale evento, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina. Sino alla nomina del nuovo Consiglio, i consiglieri in carica sono autorizzati al compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità. La nomina del nuovo consiglio deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
6. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, non sia stato nominato il nuovo Consiglio, quello uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti e per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni in piena autonomia e senza alcun vincolo di mandato.
8. Entro quindici giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Consigliere presente più anziano di età, si riunisce per eleggere, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, il Presidente ed il vice Presidente.
9. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente durante il mandato, ma non anche dalla carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Presidente.

ART. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:
 - si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
 - siano stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
 - si trovino in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.
2. Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri del Comune di Trigolo o della Provincia di Cremona, i dipendenti e/o collaboratori della Fondazione, Parlamentari, Consiglieri e Assessori Regionali nonché persone legate fra di loro da vincolo di parentela di diritto o di fatto.
3. Sono altresì incompatibili:
 - i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ATS e ASST territoriali di riferimento;

- i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in favore della Fondazione.
4. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilità alla carica di componente del Consiglio sopra indicate. Le incompatibilità o eventuali conflitti di interesse sopravvenuti, devono essere segnalati all'organo nominante e rimossi entro 30 giorni dalla nomina o da quando sono sopraggiunte. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri e che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di urgenza, da valutarsi ad insindacabile giudizio del Presidente, il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno due Consiglieri i quali devono indicare le materie delle quali chiedono la trattazione. Se il Presidente non provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta, i Consiglieri richiedenti possono provvedere autonomamente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità fissate dal precedente comma 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione convocato ai sensi del precedente comma 2, deve riunirsi entro dieci giorni dalla data della convocazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Non è ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo di persona delegata, così come non è ammesso il voto per corrispondenza. Il consiglio è validamente costituito anche con la presenza in videoconferenza dei consiglieri, purché sia possibile accertarne l'identità
3. In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Per la modifica del presente Statuto, per l'approvazione e la modifica dei Regolamenti, nonché per le delibere inerenti le dismissioni dei beni immobili e dei beni di valore storico-artistico occorre il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri in carica.

6. L'adozione delle delibere concernenti la dismissione dei beni immobili e dei beni di valore storico-artistico, contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni o servizi più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, deve garantire il mantenimento del valore patrimoniale da essi rappresentato, compatibilmente con le condizioni generali di mercato.
7. Tutti i verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal segretario e sottoscritti dal segretario e da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPITI E POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato ed anche se qui non richiamato.
2. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. In particolare il Consiglio:
 - a. Nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b. Approva il bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale, le rette;
 - c. Delibera le modifiche dello Statuto;
 - d. Predisporre ed approva i piani e i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
 - e. Approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
 - f. Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti così come la vendita o l'acquisto di immobili;
 - g. Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore generale della Fondazione esterno al Consiglio.
4. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della propria funzione.

ART. 14 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto.
3. Il Presidente:
 - propone le materie da trattare nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dei consiglieri;
 - propone il nominativo del Direttore Generale;
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda

necessario;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro trenta giorni.
- 4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere in carica più anziano d'età.

ART. 15 – VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

ART. 16 - REVISORE LEGALE

1. Il Revisore legale è nominato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Trigolo ed è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e della finanze. Il suo compenso viene determinato nei limiti di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia, in particolare dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
2. L'incarico ha durata quinquennale scadendo all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio dal suo conferimento.
3. Il Revisore legale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione. Redige una relazione annuale al Bilancio consuntivo esprimendo un parere in merito all'approvazione dello stesso.
4. Egli può partecipare, su invito del Consiglio, alle riunioni dello stesso con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

ART. 17 – IL DIRETTORE GENERALE

1. La Fondazione si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
2. Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione ed in essa definiti.

ART. 18 –REGOLAMENTI

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, attinente la gestione e l'organizzazione della Fondazione, potranno approvarsi appositi Regolamenti. In essi saranno definite le procedure necessarie all'applicazione delle norme di legge interessanti la Fondazione e non espressamente citate nel presente statuto.

TITOLO IV – NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

ART. 19– ESERCIZIO E BILANCIO

1. L'esercizio coincide con l'anno solare, iniziando il 1° gennaio e terminando il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

3. La redazione e l'approvazione annuale del Bilancio consuntivo della Fondazione da parte del Consiglio di amministrazione deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Revisore legale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferisce e deve rappresentare le previsioni di ricavo e di costo, in coerenza con le ragionevoli ipotesi e strategie delineate nella relazione accompagnatoria.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
6. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto a favore di altre ONLUS tra quelle presenti nel territorio del Comune di Trigolo le cui finalità siano assimilabili a quelle della Fondazione, o allo stesso Comune di Trigolo, con fini di pubblica utilità e con vincolo di destinazione ai servizi sociali, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile, al D.Lgs. n. 460/1997, alle altre leggi speciali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.

ART. 22 – NORMA TRANSITORIA

1. In deroga all'art. 9 il Consiglio di Amministrazione e il Revisore in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.